



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Sabrina Facciorusso Referendario

## SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. [REDACTED] del registro di Segreteria, relativo al Conto giudiziale n. [REDACTED] reso dall'agente contabile economo [REDACTED] del Comune di [REDACTED] per l'esercizio finanziario 2019 (cod. fisc.: [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED] rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] (cod. fisc.: [REDACTED], p.e.c.: [REDACTED] con studio in [REDACTED] [REDACTED]

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 15 marzo 2023,

la relazione del giudice relatore, Consigliere Gianpiero D'Alia, uditi l'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa [REDACTED] che ha concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'Amministrazione comunale di [REDACTED]

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

I. Con relazione di irregolarità n. 272/2022, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto n.

reso dall'agente contabile economo del Comune di per l'esercizio finanziario 2019, relativo alla gestione del Servizio economato del Comune di

Il Magistrato designato ha rappresentato che il conto risulta depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 12.8.2020; che risulta redatto secondo il modello 23 allegato al D.P.R. n. 194/1996; che è stato sottoscritto dall'agente contabile il 17.1.2020 e, in pari data, dal Responsabile del Settore finanziario; che risulta apposto il timbro dell'ente; che il conto espone, nella sezione "anticipazioni e rimborsi", i mandati di anticipazione (estremi e importi) per un totale di euro 18.000,00, nella sezione "versamento in tesoreria", i buoni, raggruppati per mese e tipologia di spesa con indicazione dell'importo, e la reversale n. 8 del 16.1.2020, per un totale di euro 18.000,00; che il conto riporta gli estremi delle determine di scarico per il 1° e 2° trimestre.

Ha evidenziato che, con note istruttorie prott. n. 1542 del 13.4.2021 e n. 431 del 15.2.2022, è stata chiesta la documentazione necessaria all'esame giudiziale del conto, non trasmessa integralmente; che l'ente locale è dotato di Regolamento di contabilità e di Regolamento per il servizio economato e agenti contabili interni a denaro; che l'incarico di agente contabile è stato conferito al signor con determina n. 1 del 2.1.2019 del Responsabile del settore finanziario, con decorrenza 1.1.2019; che l'art. 5 del Regolamento economale determina il fondo economale in euro 18.000,00 e in euro 400,00, al netto dell'IVA, il limite massimo per ciascuna operazione.

Ha dato atto della avvenuta trasmissione dei mandati di pagamento per l'anticipazione dei fondi economali, delle determine di approvazione dei rendiconti

trimestrali, dei mandati di rimborso delle spese sostenute dall'eonomo, con modalità di pagamento a compensazione, delle reversali per il rimborso del fondo econo- male, con modalità di pagamento a compensazione, delle verifiche trimestrali dell'or- gano di revisione e della Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del ren- dimento della gestione e sullo schema di rendiconto (attività che non hanno eviden- ziate, quanto al servizio economato, alcun rilievo critico).

Ha aggiunto che, con determina del responsabile del settore finanziario n. 6 del 3.1.2020, è stata disposta la restituzione all'ente della somma di euro 240,52 per la parificazione del conto economato relativo allo 2019, e che è stata trasmessa la rever- sale n. 8 del 9.1.2020 di restituzione dei fondi economato IV trimestre per euro 240,52, ma non la relativa quietanza benché richiesta; e che, pertanto, la mancanza della prova e della data di versamento in Tesoreria non consente di accertare la restitu- zione della somma da parte dell'eonomo, nel rispetto del termine previsto dall'art. 5, comma 6, del regolamento.

Il Magistrato designato ha, infine, sottolineato che il conto è stato parificato con de- terminazione n. 61 del 17.1.2020; che non è stata trasmessa la delibera di approva- zione del rendiconto della gestione; e che, con riguardo alle spese economali, disci- plinate dall'art. 7 del regolamento, è stato trasmesso il registro cronologico dei buoni e i buoni corredati di documentazione giustificativa.

II. Sulla base dell'esame della documentazione trasmessa, il Magistrato designato ha rilevato incongruenze, insufficienze documentali e irregolarità di spesa nella ge- stione oggetto di verifica. In particolare, ha evidenziato le seguenti criticità.

a) Dall'esame della documentazione sono emerse incongruenze tra la docu- mentazione relativa alla gestione.

In particolare, la rimanenza di cassa al termine del quarto trimestre è pari a euro

541,38 a differenza di quanto risulta dalla determina di approvazione che indica una rimanenza di cassa pari a euro 240,52, in ragione della irregolarità delle contabilizzazioni trimestrali dell'economista.

Secondo il Magistrato designato l'economista è tenuto, pertanto, alla restituzione dell'importo di euro 541,38, quale rimanenza di cassa, maggiore dell'ordinativo di incasso n. 8/2020, che è pari a euro 240,52, del quale, comunque, non vi è prova del versamento all'ente.

b) È stata trasmessa documentazione giustificativa delle spese affrontate con i fondi economali, non le richieste di spesa provenienti dai competenti responsabili dei servizi e/o uffici comunali, sicché le spese sostenute non appaiono allo stato degli atti, idoneamente giustificate. (spese ordinate verbalmente prevalentemente dagli amministratori).

c) Diversi buoni riguardano il rimborso di spese già effettuate.

Con riguardo alle singole spese economali, ha, inoltre, precisato che:

d) Alcune spese sostenute nel corso della gestione non sono ammesse dal regolamento comunale, nonostante i chiarimenti forniti in sede istruttoria, per un importo totale di euro 2.344,81.

e) Alcune spese non risultano allo stato degli atti adeguatamente e sufficientemente giustificate, per un importo totale di euro 1.336,75.

f) Le spese sostenute per le missioni di amministratori e dipendenti non appaiono, allo stato degli atti, regolari rispetto alla normativa di riferimento quanto a ammissibilità della spesa, sussistenza e/o documentazione dei requisiti, autorizzazioni, documentazione giustificativa della spesa, per un importo totale di euro 515,80.

g) Alcune spese presentano ulteriori profili di irregolarità, per un importo totale di euro 1.162,74.

Pertanto, in ragione delle criticità rilevate, il Magistrato designato ha affermato che la gestione e le spese appaiono avvinte da irregolarità di ordine generale e da specifici rilievi propri di alcune spese, per l'importo complessivo pari ad euro 5.360,10, che non consentono di concludere per l'approvazione del conto e per il discarico del contabile.

**III.** Con Decreto presidenziale n. 244/2022 del 27 ottobre 2022 è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 15 marzo 2023.

**IV.** Con memoria, depositata il 20 febbraio 2023, si è costituito in giudizio l'agente contabile che ha chiesto, in via preliminare, di essere sentito personalmente e l'audizione del Responsabile del servizio finanziario *pro tempore*, del Sindaco *pro tempore*, del Commissario Straordinario *pro tempore* e degli assessori comunali *pro tempore*, coinvolti nella richiesta delle spese; in via principale, il discarico totale del conto giudiziale; in subordine, di dichiarare l'irregolarità della gestione contabile, senza liquidazione dell'addebito in capo all'agente; in via di ulteriore subordine, di pronunciare il discarico parziale con riduzione dell'addebito, considerato il cristallino stato di servizio dell'eonomo e la pacifica utilizzazione delle somme a sicuro beneficio dell'ente, "che sarebbe stato altrimenti e comunque tenuto a sostenere le spese effettivamente affrontate (sebbene con strumenti diversi di pagamento)"; in ogni caso, di disporre un approfondimento istruttorio, adottando ogni opportuno provvedimento; di liquidare spese e compensi di giudizio in favore dell'agente contabile.

La difesa dell'agente contabile ha, inoltre, depositato la delibera n. 7 del 29.6.2020 di approvazione del rendiconto della gestione, richiesta in istruttoria e non trasmessa per mero errore materiale, la delibera di approvazione del servizio economato unitamente al regolamento e la reversale n. 8/2020 debitamente quietanzata con sottoscrizione del tesoriere (bolletta tesoriere n. 92 del 16.1.2020) di euro 240,52 per la

restituzione dei fondi economato 4° trimestre, allegati non trasmessi in fase istruttoria per mera dimenticanza; ed ha eccepito che l'organo di revisione non ha formulato alcun rilievo critico sulla gestione del servizio economato in esame.

Ha sottolineato che, nelle note di riscontro al Magistrato designato, il Comune di [REDACTED] [REDACTED] ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina delle missioni di amministratori e dipendenti, per i quali si chiariva essere stata utilizzata l'autovettura di rappresentanza o, in casi eccezionali, autorizzato il singolo all'uso di auto propria; e al pagamento delle spese di approvvigionamento di carburante di automezzi comunali, che non viene effettuato attraverso spesa economale, con la quale invece si provvede alle riparazioni, manutenzioni, recupero di automezzi, acquisto di materiali di ricambio e lubrificanti.

La difesa dell'agente contabile ha, quindi, ha eccepito, con riguardo ai rimborsi successivi, che il dipendente comunale, responsabile del settore interessato alla spesa, ha provveduto al pagamento immediato del fornitore per poi, anche dopo diverso tempo, raccogliendo e unificando più spese economali, chiedere il rimborso all'economo; che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio contabile della annualità, perché l'eventuale slittamento all'anno successivo di somme da spendersi nell'anno precedente ha riguardato solo il rimborso ma non anche l'effettivo momento in cui la spesa è stata sostenuta per pagare il fornitore; che, in diversi casi, l'economo ha pagato nell'immediatezza del sopraggiungere dell'esigenza della spesa, conformemente a quanto prescritto dal regolamento di contabilità, salvo, poi, provvedere alla sua regolarizzazione successivamente per non aggravare il carico di lavoro degli uffici, attesa la carenza di personale.

Ha aggiunto che le spese economali, di prassi, sono richieste e, al contempo, autorizzate dal responsabile del servizio "per le vie brevi" o da altri dipendenti, non

responsabili di servizio, previa autorizzazione di quest'ultimi; che il regolamento, in ogni caso, non prescrive una preventiva autorizzazione scritta del responsabile del servizio; che il responsabile del servizio finanziario ha parificato il rendiconto dell'agente contabile, così come l'organo di revisione, rafforzando il convincimento dell'agente in ordine alla regolarità della gestione del servizio di economato in esame; che, inoltre, è in uso la prassi delle "direttive verbali" degli amministratori, considerate le piccole dimensioni dell'ente locale (circa 4.000 abitanti); e che, pertanto, tale prassi evidenzia "un profilo di potenziale attenuazione di un'irregolarità eventualmente individuata, specie se le somme dell'ente sono state comunque impiegate – pur se in formale distonia con le norme regolamentari – per il perseguimento di finalità istituzionali e in ogni caso riconducibili a interessi generali e doveri imputabili all'ente locale; ipotesi che ricorre costantemente nel caso di specie."

Da qui la richiesta, nel caso in cui vi fosse una pronuncia, in tutto o in parte, d'irregolarità della gestione, di escludere la liquidazione dell'addebito in capo all'economista, considerato, inoltre, che il sig. [REDACTED] è stato nominato economista in coincidenza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento economale.

Ha sottolineato l'assenza di riferimenti utili a prassi pregresse, perché la gestione economale relativa all'esercizio 2019 è stata la prima attuazione del nuovo regolamento economale, approvato con deliberazione del Commissario straordinario del comune n. 13 del 31.12.2018, e che, pertanto, molte delle fattispecie oggetto di contestazione potevano risultare non intelligibili all'agente contabile, nominato il 1° gennaio 2019.

La difesa dell'agente contabile ha, inoltre, rilevato che l'art. 7 del nuovo regolamento economale contiene clausole aperte per l'individuazione dei casi suscettibili di spesa

con procedura economale, *“clausole di non perspicua e univoca attuazione”*.

Ne deriva che, nel sistema dei pagamenti a mezzo buoni comunali, non può considerarsi sussistente un numero chiuso e preclusivo di fattispecie, perché l'economista è tenuto a valutare caso per caso se si tratta di spese minute e urgenti, con una casistica meramente esemplificativa indicata dalla norma regolamentare.

A ciò si aggiunga che il novero delle spese economali ammesse risulterebbe ampliato dalle lettere r) e t) del comma 3 dell'art. 7 del regolamento, le quali consentono all'economista di disporre acquisti urgenti di modico valore non preventivabili e ogni altra spesa urgente, necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente, non procrastinabile, per la quale sia indispensabile ed indilazionabile il pagamento in contanti al fine di scongiurare danni all'ente, purché contenuta nei limiti di spesa fissati dal regolamento e non sia possibile provvedervi con le normali procedure.

Pertanto, la lettura restrittiva dell'art. 7 del regolamento operata dal Magistrato designato non sarebbe condivisibile perché proprio tali disposizioni rendono regolare l'operato dell'agente contabile, ad esempio con riguardo ad alcune spese di rappresentanza istituzionale.

Inoltre, secondo la difesa, la oggettiva elasticità della formulazione delle disposizioni sopra richiamate rende evidente *“uno scoloramento del disvalore e dell'illiceità astrattamente riconducibile all'Economista”*, posto che si tratta di clausole molto ampie, soggette a plurime interpretazioni, tali da non consentire di affermare in maniera incontrovertibile che l'agente contabile avrebbe potuto agire diversamente.

Pertanto, a tutto voler concedere, la gestione dell'economista potrebbe essere connotata, per alcune delle spese, da mera irregolarità amministrativa e non da illegittimità in senso pieno, e ciò al fine della richiesta, subordinata, di declaratoria di irregolarità senza addebito.



Ha sottolineato, inoltre, che, anche nella ipotesi in cui le spese contestate non fossero sostenibili per tramite della cassa economale, quest'ultime rientrano comunque tra quelle che l'ente locale è tenuto a sostenere, perché trattasi di costi affrontati dall'amministrazione per il raggiungimento di finalità pubbliche e per il perseguimento di interessi generali rientranti tra i compiti istituzionali dell'ente.

Pertanto, si tratterebbe, comunque, di irregolarità di grado nettamente inferiore che, unitamente alla buona fede dell'agente e all'assenza di precedenti contestazioni su operazioni identiche o simili da parte dei superiori gerarchici, giustifica l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile o il discarico del conto senza addebito.

Ha, inoltre, chiarito, con riguardo alle incongruenze documentali di cui alla lettera a) della relazione di irregolarità, che è stata depositata quietanza della reversale n. 8 del 9.1.2020 di restituzione fondi economato quarto trimestre, di euro 240,52, non trasmessa in precedenza per incolpevole dimenticanza, dalla quale si evince la restituzione della somma nei termini indicati dall'art. 5, comma 6, del regolamento; che, con riferimento al buono n. 19, si è trattato di un errore materiale di trascrizione degli importi che ha determinato la indicazione di una rimanenza di cassa, per il primo trimestre, superiore di euro 100,00 rispetto a quella rendicontata e discaricata; che tale irregolarità è stata sanata, come risulta dalla nota dell'economista prot. n. 11600 del 30.11.2022 di richiesta di emissione di reversale e dalla successiva bolletta reversale n. 2905, quietanzata dalla tesoreria comunale, per l'importo di euro 100,86, prodotte in giudizio; che la reversale riguarda non solo il pagamento della differenza rilevata con riguardo al buono n. 19 ma anche con riguardo ai buoni nn. 78 e 79, relativi al terzo trimestre, per gli importi rispettivamente di euro 0,77 e 0,09; che, pertanto, viene meno anche la contestazione in ordine alla irregolarità rilevata per la gestione

economale del secondo trimestre e del terzo trimestre, con riguardo ai buoni nn. 78 e 79; che, con riguardo al quarto trimestre, e, quindi, ai buoni nn. 129 e 130, anche in questo caso, si è trattato di un mero errore materiale di trascrizione sui buoni degli importi di spesa, che ha determinato, per ciascuno dei buoni, una differenza di euro 100,00 tra gli scontrini e i buoni; che, pertanto, ha provveduto a saldare il complessivo importo di euro 200,00, come risulta dalla nota dell'economista prot. n. 4784 del 10.5.2021, di richiesta di emissione di reversale, e dalla bolletta reversale n. 1178, quietanzata dalla tesoreria, prodotte in giudizio.

Pertanto, avendo l'agente provveduto a rimborsare tutte le somme oggetto di contestazione, la rimanenza di fine esercizio da restituire non è pari ad euro 541,38, come indicato dalla relazione di irregolarità, ma di euro 240,52, come da ordinativo di incasso n. 8/2020, depositato in giudizio, sicché verrebbe meno la irregolarità contestata.

Infine, con riguardo alle altre contestazioni formulate dal Magistrato designato con riguardo ai singoli buoni di pagamento, oltre a ribadire le già indicate argomentazioni difensive, ha fornito specifici chiarimenti anche documentali.

V. All'udienza del 15 marzo 2023, la difesa dell'agente contabile ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria di costituzione in giudizio, alla quale si è integralmente riportato.

Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge, ha affermato che permane la irregolarità del conto e per il resto si è rimesso al Collegio.

## **DIRITTO**

**I.** Questo Collegio ritiene parzialmente fondate le contestazioni di irregolarità del Magistrato designato, per le motivazioni di seguito riportate.

**II.** Secondo il Magistrato designato l'economista è tenuto alla restituzione dell'importo

di euro 541,38, quale rimanenza di cassa, maggiore dell'ordinativo di incasso n. 8/2020, che è pari a euro 240,52, del quale, comunque, non vi è prova del versamento all'ente.

Tuttavia, l'agente contabile ha prodotto in giudizio: 1) la reversale n. 8/2020 debitamente quietanzata con sottoscrizione del tesoriere (bolletta tesoriere n. 92 del 16.1.2020) di euro 240,52, per la restituzione dei fondi economato 4° trimestre, non trasmessa in fase istruttoria per mera dimenticanza, dalla quale si evince la restituzione della somma nei termini indicati dall'art. 5, comma 6, del regolamento; 2) la nota dell'economista prot. n. 11600 del 30.11.2022 di richiesta di emissione di reversale e dalla successiva bolletta reversale n. 2905, quietanzata dalla tesoreria comunale, per l'importo di euro 100,86; 3) la nota dell'economista prot. n. 4784 del 10.5.2021 di richiesta di emissione di reversale, e dalla bolletta reversale n. 1178, quietanzata dalla tesoreria, per l'importo di euro 200,00.

Pertanto, l'agente ha provveduto a rimborsare tutte le somme oggetto di contestazione di cui alla lettera a) della relazione di irregolarità, per il complessivo importo di euro 541,38, con il conseguente venir meno, sotto questo profilo, dell'ammanto contestato.

**III.** In via generale, mette conto evidenziare che la disciplina del servizio di economato del Comune di ██████████ è contenuta nel "Regolamento Comunale per il Servizio Economato e Agenti Contabili interni a danaro", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31 dicembre 2018, che ha abrogato gli articoli da 91 a 94 del vigente Regolamento di contabilità in materia di servizi economici, oltre che, per le parti non abrogate, dal medesimo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21 gennaio 1998.

Il regolamento economico dispone, tra l'altro, che "Alla gestione della cassa economica è

*preposto un dipendente in servizio a tempo indeterminato di comprovata capacità e professionalità (...)" (art. 2, secondo comma), che "In ordine al maneggio dei valori l'economista deve attenersi scrupolosamente alle norme fissate con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile." (art. 3, secondo comma), che l'Economista "è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento." (art. 4, secondo comma), che "Il rendiconto delle somme anticipate, corredato dai documenti giustificativi e sottoscritti dallo stesso Economista comunale, è presentato con periodicità trimestrale e le rimanenze di cassa sono utilizzate per il trimestre successivo." (art. 5, quarto comma).*

*Inoltre, l'art. 7 del regolamento, che disciplina le competenze dell'economista, i limiti nell'esercizio dei poteri economici e le procedure per i pagamenti, dispone, tra l'altro, che "A mezzo della cassa economica si fa fronte alle spese minute e urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, entro il limite massimo di euro 400,00, al netto dell'IVA, per ciascuna operazione." (primo comma), che "Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificialmente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite suindicato." (secondo comma), che "Tutte le spese di cui al precedente comma devono essere fatte esclusivamente in esecuzione di apposite "autorizzazioni", a firma dell'Economista, mediante buono d'ordine e devono trovare copertura nell'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio" (quarto comma), che "L'Economista potrà dar corso al pagamento delle spese di cui al comma 3 mediante buoni di pagamento contenenti l'autorizzazione di cui al comma 4" (quinto comma), che "I buoni di pagamento sono conservati presso la cassa economica e costituiscono documentazione necessaria ai fini della resa giudiziale del conto; ad essi sono allegati i documenti giustificativi della spesa, regolari agli effetti fiscali." (sesto comma), che "Delle somme ricevute il creditore deve dare quietanza."*

Il comma 3 dell'art. 7 elenca, inoltre, *“a titolo semplificativo e non esaustivo”* le spese per le quali è possibile eseguire il pagamento in contanti attraverso la cassa comunale.

Le disposizioni sopra richiamate consentono, pertanto, il ricorso alla cassa economale solo per quelle spese che non superino l'importo di euro 400,00, al netto dell'IVA, che siano minute ed urgenti e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

A differenza di quanto previsto dal previgente art.91 regolamento di contabilità che consentiva il ricorso alla cassa economale per il pagamento *“delle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente.”*.

Appare, pertanto, evidente che la spesa cui fare fronte con la cassa economale non solo deve essere di modico importo (importo massimo di euro 400,00) ma deve essere anche urgente, e cioè non programmabile e imprevedibile, e tale da rendere indispensabile il pagamento immediato.

Ne deriva, inoltre, che la richiesta della spesa deve necessariamente essere preceduta non solo dalla formale richiesta del responsabile del servizio competente, unico legittimato dall'ordinamento degli enti locali all'esercizio degli autonomi poteri di gestione (con la sola eccezione del rimborso delle spese di viaggio degli amministratori regolato dall'85 del TUEL), ma da una richiesta motivata con riguardo alle ragioni di urgenza ed indifferibilità del pagamento, come chiaramente indicate dalla norma regolamentare.

Al riguardo, è appena il caso di ricordare, inoltre, che *“l'esigenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso*

*all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss del TUEL), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (sez. Giur. Veneto, sent. nn. 6/2017, 134/2013). In altri termini le spese economiche rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito della programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali." e che, pertanto, "negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non programmabilità e dell'imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese effettuate per il loro tramite;" (cfr. in termini, Corte dei conti, sez. giur. Veneto, 1° febbraio 2022, n. 18).*

Sotto questo profilo, pertanto, la contestazione di irregolarità formulata dal Magistrato designato è del tutto fondata, posto che, come risulta dalla documentazione versata in atti, i buoni d'ordine e, quindi, i buoni di pagamento non sono preceduti da alcuna richiesta di spesa proveniente dai competenti responsabili dei servizi e/o uffici comunali, sicché in linea generale il conto giudiziale appare irregolare per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale ai sensi dell'art. 7 del regolamento.

Né appare condivisibile la tesi della difesa dell'agente contabile, in forza della quale, le spese economiche sarebbero state il frutto di non meglio precisate prassi amministrative consistenti in "direttive verbali" e richieste "per le vie brevi" degli amministratori, i quali per legge non sono titolari di alcun potere di gestione salvo casi eccezionali tra cui non rientrano quelli in esame (con la sola eccezione delle spese relative al rimborso delle missioni degli amministratori ai sensi dell'art. 85 TUEL), o dei responsabili dei servizi comunali, posto che, a monte della emissione del buono d'ordine, deve esservi un formale provvedimento motivato del responsabile del servizio

destinatario della prestazione remunerata a mezzo della cassa comunale.

Le prassi sopra indicate sono, comunque, *contra legem* e non possono, pertanto, costituire esimente per l'agente contabile, che è tenuto, per legge e per regolamento, allo scrupoloso rispetto della disciplina in materia, la quale impone, tra l'altro, l'obbligo di rifiutare l'ordinazione e il pagamento di spese non ammissibili.

Ne deriva, peraltro, che la richiesta di audizione degli amministratori o del responsabile del servizio interessato al pagamento oltre che inammissibile – considerato che, ai sensi dell'art. 148, secondo comma, c.g.c. l'amministrazione è facultata a comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato, e che, nel caso in esame, non è comparsa in giudizio – è anche inconducente in ragione di quanto sopra evidenziato.

A ciò si aggiunga che, come già sottolineato in precedenza, l'Economo comunale, scelto in ragione della *"comprovata capacità e professionalità"*, deve *"attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento"* e, pertanto, deve rifiutarsi di *"eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile"*.

Pertanto, l'agente contabile, in forza dei principi generali della contabilità pubblica, della disciplina in materia di enti locali e della espressa previsione regolamentare sopra richiamata, non avrebbe dovuto ordinare e, quindi, pagare la spesa in assenza di un provvedimento motivato del responsabile del servizio che lo mettesse nella condizione di valutare la riconducibilità della stessa alle previsioni regolamentari e, comunque, anche in presenza di *"direttive verbali"* o *"richieste per le vie brevi"*, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento della spesa, a seguito di analitica valutazione della sua ammissibilità ai sensi del regolamento economale che lo stesso è tenuto a effettuare in forza delle norme che regolano l'uso della cassa economale.

Sotto altro profilo, mette conto evidenziare che anche la contestazione di irregolarità,

relativa al rimborso con buoni di pagamento di spese effettuate in precedenza, appare del tutto fondata.

E ciò sia con riguardo alle spese rimborsate nel corso del medesimo esercizio, per la ragioni già esposte, che con riguardo alle spese rimborsate per acquisti effettuati in esercizi precedenti.

Come è noto, l'art. 153, settimo comma, TUEL prevede, per il tramite del regolamento di contabilità, la istituzione del servizio di economato cui viene preposto un responsabile *“per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”*.

Appare, pertanto, evidente che *“l'economista non disponga pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi, in quanto la gestione economale è una gestione annuale avente ad oggetto spese – indifferibili, imprevedibili e urgenti – riferiti ad impegni contabili assunti nell'anno solare precedente e il cui pagamento deve avvenire entro la fine dell'anno, trattandosi di gestione contabile che deve chiudere in pareggio e non essendo ammissibile la formazione di alcun residuo di gestione sia attivo che passivo.”* e che *“i pagamenti riferiti a operazioni di acquisto risalenti a precedenti esercizi hanno perso il carattere dell'urgenza che giustifica il ricorso all'anticipazione economale (cfr. Corte dei conti, sez. giur. Molise, sent. n. 79/2017).”* (cfr. Sez. giur. Veneto, n. 18/2022 cit.).

Infatti, al di là delle considerazioni sopra evidenziate, in ordine all'assenza della preventiva richiesta di spesa, e alla sussistenza della violazione del principio di annualità, posto che la spesa deve essere autorizzata e pagata nell'esercizio di competenza, sicché ciò che rileva è l'ordinazione e il pagamento della spesa da parte dell'economista e non da parte del dipendente (che, eventualmente, doveva essere previamente autorizzato all'anticipazione dal responsabile del servizio), l'art. 5 del regolamento dei servizi economali prevede l'obbligo della rendicontazione trimestrale della spesa, soggetta a verifica di regolarità da parte del responsabile dei servizi finanziari oltre



che alla verifica trimestrale ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

Ne deriva che la mancata autorizzazione, pagamento e contabilizzazione della spesa nell'esercizio e nel trimestre di competenza costituisce una violazione sostanziale delle disposizioni che regolano l'attività dell'eonomo oltre che una evidente elusione dei controlli sulla regolarità della spesa che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, deve avere i caratteri della non programmabilità, della imprevedibilità e della tempestività.

Né assume rilievo l'affermazione della difesa secondo la quale il conto sarebbe stato parificato dall'amministrazione, in tal modo essendo stati certificati la concordanza delle scritture contabili tenute dall'amministrazione e la regolarità amministrativo - contabile.

Come è noto, la "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, e costituisce il *pruis* logico e giuridico per il deposito del conto giudiziale, che in tanto può essere depositato presso la Corte dei Conti in quanto sia stato previamente parificato, anche perché soltanto il deposito del conto, parificato, "costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio", ai sensi dell'art. 140, terzo comma, c.g.c. (cfr. Corte dei Conti, Sezioni riunite, delibera n. 4/2020/CONS).

In altri termini, la difesa eccepisce che l'avvenuta parifica, preceduta dalle prescritte verifiche dell'organo di revisione contabile, rileverebbe ai fini della regolarità del conto, senza, tuttavia, considerare che la parifica è il mero presupposto per l'apertura del giudizio di conto, ma non è assorbente di quest'ultimo che, come è noto, assolve alla funzione costituzionale di accertamento giudiziale del corretto maneggio del denaro pubblico.

Per tali ragioni, in via generale, il conto deve essere dichiarato irregolare, in

accoglimento delle contestazioni contenute, al riguardo, nella relazione del Magistrato designato.

IV. Con riferimento, poi, alle specifiche contestazioni di irregolarità formulate dal Magistrato designato, con riguardo alle spese ritenute non ammesse dal regolamento economale, per il complessivo importo di euro 2.344,8,1 questo Collegio osserva che i rilievi di irregolarità appaiono parzialmente fondati.

Infatti, ad avviso di questo Collegio, l'inerenza della spesa relative a pasti ed eventi conviviali in genere deve essere valutata in relazione al caso concreto per accertarne la effettiva imputabilità ad esigenze di rappresentanza.

E' noto che il legittimo sostenimento delle spese di rappresentanza, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, richiede:

- uno scopo promozionale, al fine di promuovere o di enfatizzare all'esterno l'immagine o l'attività dell'ente. Le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non possono essere qualificate come legittime spese di rappresentanza, salvo che siano connesse o inerenti a incontri istituzionali, debitamente documentati, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell'ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (*ex multis*, Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 98/2014/IADC; in senso conforme, Sez. controllo Marche, delib. n. 31/2015/VSG). Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna n. 271/2013/VSGO). Peraltro, allo

scopo di qualificare la spesa e comprovare la rimborsabilità di siffatta voce di spesa

non assume alcun rilievo la dichiarazione che si tratti di “pranzo di lavoro” o “cena

di lavoro”, trattandosi di attività che ben può svolgersi al di fuori di incontri convi-

viali, quandanche in dette occasioni siano discusse questioni rientranti nell’attività

*lato sensu* amministrativa (cfr. in questo senso, Sezione regionale di controllo per la

Regione Lombardia deliberazione n. 204/2013/FRG);

- *inerenza con i fini istituzionali*, e cioè che sussista una stretta correlazione con le

finalità istituzionali dell’ente e la presenza di elementi che manifestano una proie-

zione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nonché

una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perse-

guito. È, inoltre, necessaria la dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la

spesa erogata, nonché la qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della

spesa e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR.

in speciale composizione n. 59/2014);

- *ufficialità della spesa*, e cioè che tali spese posseggano il requisito dell’ufficialità,

ossia che siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l’at-

tenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione re-

gionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466);

- *eccezionalità*, posto che, in ragione dell’ampia discrezionalità che ha l’amministra-

zione pubblica nel prevederle, le spese di rappresentanza hanno carattere eccezionale

rispetto all’ordinaria attività amministrativa di spesa (Sezione regionale di controllo

per la Sardegna, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111);

- *adempimenti amministrativi*, posto che, ai fini del riscontro della legittimità delle

iniziative e delle relative spese, è necessaria una maggiore cura degli aspetti formali

e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali, anche con

particolare riferimento all'obbligo di una motivazione rafforzata, esaustiva dei presupposti e delle finalità dell'intervento, atteso il carattere di eccezionalità che lo stesso riveste;

- soggetti rappresentativi delle amministrazioni di appartenenza, nel senso che se riguardano soggetti esterni, questi devono essere particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari. Le spese *de quibus* non possono essere sostenute per gli amministratori o i dipendenti dell'ente, in considerazione del fatto che la spesa dev'essere sempre rivolta all'esterno;

- ragionevolezza delle spese, perché devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato (Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 12/2011) (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, 31 dicembre 2010, n. 216; Sez. II App. 25 agosto 2010, n. 338; Sez. Lazio, 17 giugno 2009, n. 1181);

- congruità e sobrietà, perché le spese devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali e alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene, nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso. (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, secondo la quale "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri

*sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie.").*

Ne deriva che le spese contestate, relative all'acquisto di panettoni per auguri natalizi con i dipendenti (buoni di pagamento nn. 2 e 166), per la fornitura di buffet/rinfresco in occasione di manifestazioni organizzate dal comune o da enti o associazioni con il patrocinio del comune (buoni di pagamento nn. 94 e 131), all'acquisto di *gadget* o altri omaggi, anche floreali, (buoni di pagamento nn. 34, 96, 144), sono irregolari e non discaricabili, considerato che manca il provvedimento motivato di richiesta autorizzazione della spesa (cfr. in termini, Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 5 luglio 2013, n. 246), non rivestono il carattere di indifferibilità ed urgenza richiesti dall'art. 7, primo comma, del regolamento economale, non sono ammesse dal regolamento economale e non sono qualificabili, comunque, come spese di rappresentanza, in quanto tali inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, secondo le indicazioni della giurisprudenza contabile sopra richiamata.

In particolare, la spesa per l'acquisto di panettoni e varie per gli auguri natalizi tra dipendenti e amministratori è oggettivamente rivolta all'interno dell'amministrazione e non al suo esterno.

Quanto alle altre spese, relative a buffet/rinfresco o acquisto di *gadget* e altri omaggi, anche floreali, oltre alle considerazioni già evidenziate, posto che, peraltro, non risulta dimostrato lo scopo promozionale, la ragionevolezza, la congruità e la sobrietà della spesa, e, più in generale, l'inerenza della spesa asseritamente di rappresentanza ai fini istituzionali (*"Le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se sono rigorosamente giustificate e documentate, con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa"*) (cfr. Corte dei conti, sez. II centrale appello, 20 marzo 2007, n. 64), mette conto sottolineare che le

affermazioni della difesa, in ordine alla riferibilità della stessa ad iniziative organizzate o patrocinate dal comune, non è sufficiente a giustificare l'impiego di risorse pubbliche, non solo per le ragioni già evidenziate ma anche perché le delibere di patrocinio comunale o di organizzazione diretta dell'evento, versate in atti dalla difesa, per alcune di tali spese economiche, non contengono alcuna richiesta o autorizzazione espressa all'economista di ordinare e pagare la spesa e ciò a fronte, nel caso di provvedimenti di concessione del patrocinio, della espressa concessione di alcuni servizi comunali gratuiti che non contemplano quelli pagati dall'economista (che, pertanto, devono ritenersi né richiesti né autorizzati) o, nel caso di eventi direttamente organizzati dal comune, dell'impegno di risorse, sul bilancio comunale o derivante da quello regionale, per lo svolgimento della manifestazione che non contempla la spesa effettuata dall'economista (che, pertanto, anche in questo caso, deve ritenersi né richiesta né autorizzata).

Tali spese non potevano essere ordinate e pagate dall'agente contabile.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle spese sostenute per lutto (acquisto e affissione di manifesti funebri, di cui ai buoni di pagamento nn. 7, 8, 36, 37, 38, 70, 118, 173, 174), anche in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza contabile che non ritiene ammissibile la spendita di pubblico denaro per l'espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori dell'Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi privati (*ex pluribus*: Sez. giur. Calabria n. 63 del 2020, n. 369 del 2019 e n. 51 del 2015).

Infatti, le spese per lutto non possono ritenersi riconducibili a spese di rappresentanza, la cui intrinseca finalità è quella di accrescere il prestigio dell'ente locale all'esterno, nei rapporti con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali.

E così pure per le spese relative all'acquisto e affissione di manifesti per eventi patrocinati dal comune (buono di pagamento n. 89), a nulla rilevando, peraltro, la produzione della delibera di concessione del patrocinio da parte dell'ente, dalla quale si evince solo la concessione di alcuni servizi comunali gratuiti tra i quali non rientrano quelli ordinati e pagati dall'economista, per gli auguri in occasione dell'apertura dell'anno scolastico (buono di pagamento n. 119), per gli auguri natalizi (buono di pagamento n.169) e all'acquisto di quaderni per gli alunni delle scuole elementari e medie (buono di pagamento n. 121), posto che, oltre le considerazioni di carattere generale sopra richiamate, trattasi di spese che non attengono al funzionamento dell'ente e che non sono idonee ad accrescerne il prestigio nei rapporti con altre istituzioni, sicché non è ammissibile che a tali spese si provveda con denaro pubblico, bensì deve provvedersi con risorse private.

Anche le spese relative all'acquisto di acqua minerale per lo svolgimento di consigli comunali (buoni di pagamento nn. 82, 142, 175 e 176 – per il solo importo di euro 40 relativo all'acquisto di acqua), non possono essere ritenute ammissibili nel caso in esame.

Tale tipologia di spesa non può essere considerata "spesa di rappresentanza" perché astrattamente riconducibile alle spese di funzionamento, che trovano una loro "eccezionale ammissibilità" "unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso" (cfr. Corte dei conti, Emilia-Romagna, deliberazione n. 271/2013).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le spese per acquisto di acqua minerale, al pari delle spese per acquisto di cialde per caffè e altre spese di bar, funzionali allo svolgimento dei consigli comunali, possono essere ricondotte alla categoria delle spese di funzionamento ove sussistano le condizioni suesposte, da valutare di

volta in volta, in relazione al caso concreto.

Pertanto, nel caso in esame, a parte le considerazioni di ordine generale già svolte, la sola documentazione giustificativa a sostegno della spesa consiste in scontrini fiscali che attestano l'acquisto di acqua, senza che vi sia altra documentazione comprovante la esigenza di tale spesa per il funzionamento del consiglio comunale e, comunque, la sua riconducibilità alla fattispecie sopra descritta.

Ne deriva che le spese recate dai buoni economici sopra indicati non possono essere discaricate e devono essere integralmente addebitate all'agente contabile.

Le uniche spese che possono essere discaricate sono quelle recate dai buoni di pagamento nn. 101, 61, 90, 137 e 170.

Infatti, anche in considerazione della documentazione prodotta in giudizio e delle argomentazioni difensive fornite dall'agente contabile, è possibile accertare la conformità al regolamento economico, oltre che la inerenza alle finalità istituzionali, della spesa relativa alla stampa del logo del Comune sulle magliette della squadra manutentiva esterna dell'ente (buona di pagamento n. 101), perché funzionale a rendere riconoscibili dalla cittadinanza i predetti dipendenti comunali addetti a servizi di manutenzione e rientra, inoltre, nelle previsioni dell'art. 7, terzo comma, lett. d) e m), del regolamento economico.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alle spese per l'acquisto e l'affissione di manifesti recate dai restanti buoni sopra indicati, posto che si tratta di manifesti tesi a informare la cittadinanza su iniziative di interesse cittadino promosse dall'ente o di provvedimenti dell'amministrazione comunale (convegno organizzato dal comune, ordinanza di chiusura del centro storico, Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, programma delle manifestazioni natalizie), in quanto tali rientranti nelle previsioni dell'art. 7, terzo comma, lett. b), d), q), del regolamento



economale.

Tali spese, nonostante, siano irregolari dal punto di vista generale, per le considerazioni già esposte, appaiono inerenti alle finalità istituzionale dell'ente, riconducibili alle stesse, dal punto di vista della documentazione prodotta, e conformi alle previsioni regolamentari sopra richiamate.

Pertanto, questo Collegio, con riguardo a tale tipologia di spesa contestata dal Magistrato designato, ritiene irregolare il conto giudiziale in esame e dispone l'addebito parziale a carico dell'agente contabile per l'importo complessivo di **euro 1.961,05**.

V. Viceversa, non può condividersi la contestazione di irregolarità da parte del Magistrato designato, relativa ad alcune spese che non risultano adeguatamente giustificate, per l'importo complessivo di euro 1.336,75.

Infatti, si tratta di spese che sono astrattamente riconducibili alle previsioni dell'art. 7, terzo comma, lett. a), c), f), k), r), t), del regolamento comunale, anche se viziata di irregolarità per i motivi di ordine generale sopra richiamati, la cui documentazione giustificativa è ritenuta inidonea a dimostrare che la spesa ordinata e pagata sia effettivamente riconducibile alle esigenze istituzionali.

Infatti, se è vero che, a giustificazione della spesa, risulta in atti solo la presenza di scontrini fiscali generici che non sono accompagnati da altra documentazione giustificativa, oltre alla già evidenziata carenza della preventiva richiesta del responsabile del servizio comunale competente, essa appare, comunque, idonea ad attestarne la riferibilità ad esigenze d'istituto.

Infatti, risulta dai buoni pagamento il fornitore del bene o del servizio acquistato, le caratteristiche e lo scopo cui è destinato il bene o il servizio, la quietanza del creditore (o del dipendente che ha anticipato la somma), lo scontrino fiscale proveniente dal creditore e l'importo, corrispondente a quello autorizzato.

Ne deriva che i buoni di pagamento, aventi ad oggetto l'acquisto di pezzi di ricambio di autovetture comunali, di materiali per riparazioni e manutenzioni di immobili comunali, di lampadine per edifici comunali, di prodotto di pulizia, di materiale igienico-sanitario per le scuole, di bombole gpl per edifici comunali, di pompe di sollevamento acqua, recanti i nn. 17, 22, 27, 57, 68, 159, 178, 167, 11, 21, 24 e 120, riguardano spese che appaiono giustificate.

E', inoltre, possibile scaricare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall'agente contabile, la spesa relativa ai buoni di pagamento nn. 88, 182, 99, 19, 32, 32, 180.

Al riguardo, si osserva che, con riguardo al buono di pagamento n. 88, è stata depositata dichiarazione del fornitore che ha attestato la prestazione resa in favore dell'ente rettificando, peraltro, il documento fiscale che erroneamente indicava la fornitura di fiori e non la riparazione di una finestra della sede comunale; con riguardo, al buono di pagamento n. 182, lo scontrino descrive esattamente i prodotti di pulizia acquistati dall'economista (con la sola eccezione di euro 2 che reca la voce "varie" verosimilmente perché trattasi di prodotto non inventariato); con riguardo al buono economico n. 99, è stata depositata dichiarazione integrativa del fornitore che precisa la prestazione resa (intervento tecnico su pc comunali), parzialmente indicata in precedenza; con riguardo al buono di pagamento n. 19, risulta agli atti quietanza a firma del responsabile del settore tecnico manutentivo che dimostra che il bollettino di versamento allegato al buono si riferisce alla richiesta del comune di autorizzazione allo scarico presso il depuratore comunale; e, infine, con riguardo ai buoni di pagamento nn. 32, 42 e 180, che le ricariche *sim* per la gestione del sistema di allarme del Museo civico, ancorché non intestate direttamente all'ente, sono intestate al responsabile del servizio competente, come da dichiarazione di quest'ultimo versata in atti

dall'agente contabile.

Pertanto, questo Collegio, con riguardo a tale tipologia di spesa contestata dal Magistrato designato, ritiene irregolare il conto giudiziale in esame, per le ragioni di carattere generale sopra richiamate, ma non dispone l'addebito delle relative spese a carico dell'agente contabile.

VI. Vanno poi parzialmente condivise anche le contestazioni di irregolarità del Magistrato designato, con riguardo alle spese sostenute per missioni di amministratori e dipendenti, per l'importo complessivo di euro di euro 515,80.

Si tratta di rimborso spese di missione che recano la preventiva autorizzazione del sindaco e la documentazione giustificativa della spesa, in prevalenza consistente nel rimborso delle spese di carburante.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 84 TUEL, sono rimborsabili solo le spese di viaggio degli amministratori effettuate in ragione del mandato.

Sicché il rimborso della spesa è ammissibile solo nel caso in cui si tratti di viaggi strettamente indispensabili per l'esercizio dell'attività amministrativa o per rispondere ad una esigenza di rappresentanza dell'ente in occasione di eventi istituzionali in senso stretto.

Ne deriva che non appaiono ammissibili le spese rimborsate agli amministratori, sotto forma di rimborso delle spese di carburante, per eventi che non abbiano questa stretta attinenza con il mandato di amministratore come quelle recate dai buoni di pagamento nn. 140 (rappresentanza del comune ad una manifestazione dal titolo "Custodia del creato"), 154 e 158 (rappresentanza del comune ai festeggiamenti del Santo patrono di altro comune), 164 e 165 (festa del peperone e festa del pane).

Si tratta, infatti, di partecipazione ad eventi che non hanno carattere istituzionale e che non risultano inerenti allo svolgimento dell'attività amministrativa.

I buoni di pagamento sopra indicati riguardano spese non ammissibili che, pertanto, devono essere integralmente addebitate all'agente contabile.

Viceversa, vanno discaricate le spese relative al rimborso del carburante recate dai buoni di pagamento nn. 148, 162, 156, 157, 149, 153, 161.

Si tratta, infatti, del rimborso delle spese di carburante riconosciute all'amministratore che si è recato in missione per conto dell'ente in occasione di eventi istituzionali (Festa della Repubblica, riunione regionale dell'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia, premiazione gara ciclistica della ██████████ – evento inserito nel calendario delle gare della Federazione ciclistica Italiana, organizzato dal comune di ██████████ ██████████ cui sono stati invitati tutti i sindaci della valle, interessati al circuito ciclistico, con la partecipazione delle più importanti società ciclistiche amatoriali del centro sud – Italia, volto alla promozione del territorio) o in rappresentanza dell'ente in ragione di eventi organizzati direttamente dal comune (Festival Euromediterraneo, Festa d'Autunno 2019, conferenza stampa evento Vino Jazz), e per partecipare alla redazione di un progetto intercomunale denominato "Progetto scuola Calabria". Tali spese appaiono ammissibili e conformi alla normativa di riferimento, oltre che alla esplicita previsione dell'art. 7, terzo comma, lett. n), del regolamento economale, e possono, quindi, essere discaricate.

Del pari discaricabili risultano le spese recate dai buoni di pagamento nn. 126 e 146, relative al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, in un caso, per il parcheggio dell'autovettura comunale in occasione di un corso di formazione organizzato presso la prefettura di ██████████ e, nell'altro, per il pedaggio autostradale corrisposto per l'autovettura di servizio che si è recata a ██████████ per il ritiro delle divise del Corpo di Polizia municipale.

Le missioni del personale risultano, infatti, preventivamente autorizzate e, anche

sulla base della documentazione versata in atti dall'agente contabile, le spese rimborsate appaiono oggettivamente riferibili alle attività autorizzate.

Pertanto, questo Collegio, con riguardo a tale tipologia di spesa contestata dal Magistrato designato, ritiene irregolare il conto giudiziale in esame e dispone l'addebito parziale a carico dell'agente contabile per l'importo complessivo di **euro 230,00**.

**VII.** Infine, parzialmente condivisibili risultano anche le contestazioni di irregolarità formulate dal Magistrato designato per lacune spese che presentano ulteriori profili di irregolarità per l'importo complessivo di euro 1.161,74.

In particolare, non può ritenersi scaricabile la spesa recata dal buono di pagamento n. 16 perché disposta in violazione del principio di annualità e del regolamento economico, per le ragioni indicate in precedenza.

Infatti, si tratta del pagamento al fornitore nel 2019 di un acquisto avvenuto nel 2018 che, pertanto, non è ammissibile.

Quanto ai buoni di pagamento nn. 78, 79, 129, 130, si tratta di errori di trascrizione sui buoni degli importi pagati, risultanti dagli scontrini.

Tali irregolarità, come esposto con riferimento alla contestazione di irregolarità del Magistrato designato contenuta nella lett. a), sono state sanate con i conseguenti versamenti da parte dell'economista degli ammanchi risultanti dalle rimanenze di cassa trimestrali.

Non può, invece, essere scaricata la spesa relativa al buono di pagamento n. 134, relativo al pagamento della tassa di possesso di un autoveicolo comunale per l'importo di euro 405,62, oltre che per le considerazioni generali sopra richiamate, per violazione del limite di ammissibilità della spesa fissata dal regolamento economico in euro 400,00 al netto dell'IVA.

Sono, infine, scaricabili le spese relative ai buoni economici nn. 160 e 91.

La prima riguarda, infatti, l'acquisto di materiali di pulizia per l'importo di euro 424,50, la cui irregolarità, ad avviso del Magistrato designato, sarebbe riconducibile al superamento del limite previsto dal regolamento economale.

Tuttavia, la documentazione fiscale riporta il prezzo onnicomprensivo pagato dall'ente per l'acquisto di tali beni, che lascia presumere che l'importo sia stato calcolato comprendendo anche l'IVA, scorporata la quale, l'importo pagato con la cassa economale è inferiore al tetto di spesa.

La seconda riguarda il rinnovo della firma digitale del responsabile del settore amministrativo.

Il Magistrato designato ne contesta la regolarità per violazione dell'art. 8 del regolamento economale che disciplina la scissione dei pagamenti.

In realtà, la spesa ha ad oggetto il rimborso effettuato dall'economista al responsabile del settore amministrativo che ha anticipato il pagamento.

L'art. 8 del regolamento economale, in materia di *split payment*, prevede la scissione dei pagamenti solo per le operazioni documentate mediante fattura emessa nei confronti dell'ente.

Nel caso in esame, la fattura è stata emessa nei confronti del responsabile del settore amministrativo e risulta pagata dallo stesso, sicché, nella fattispecie in esame, non si configura una violazione dell'art. 8 del regolamento.

Pertanto, questo Collegio, con riguardo a tale tipologia di spesa contestata dal Magistrato designato, ritiene irregolare il conto giudiziale in esame e dispone l'addebito parziale a carico dell'agente contabile per l'importo complessivo di **euro 506,88**.

**VIII.** L'agente contabile ha invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in considerazione della tenuità della colpa riferibile alla novità del regolamento economale, entrato in vigore in coincidenza della sua nomina ad economista comunale, e alla

complessità applicativa della nuova disciplina economica, con particolare riferimento all'art. 7 del regolamento economico che, a detta della difesa, indicherebbe fattispecie ampie di non univoca interpretazione.

Ha aggiunto, inoltre, che la riduzione dell'addebito dovrebbe essere ancorata all'ottimo stato di servizio dell'agente contabile.

Al di là della ammissibilità o meno dell'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile, in sede di giudizio di conto, la domanda dell'agente contabile non può trovare accoglimento.

Nel caso in esame, infatti, come già ampiamente evidenziato, la disciplina recata dall'art. 7 del regolamento economico è di facile comprensione e applicazione anche per chi non riveste il ruolo professionale qualificato dell'economista.

Infatti, la norma consente il ricorso alla cassa economica solo nel caso di spese "minute e urgenti" delle quali sia indifferibile il pagamento.

La casistica, indicata a titolo esemplificativo, dal terzo comma dell'art. 7 cit., indica diverse ipotesi di spese, inerenti alle finalità istituzionali, che possono rientrare tra quelle ordinabili e pagabili dall'economista a condizione, comunque, che si tratti sempre di spese minute ed urgenti il cui pagamento sia indifferibile.

Ne deriva, pertanto, che l'agente contabile, il quale è scelto proprio per le particolari competenze professionali in materia, non può eccepire la difficile intellegibilità di una norma che è chiara e di facile applicazione anche per un qualsiasi dipendente comunale.

Pertanto, questo Collegio osserva che nel caso in esame vi è una grave negligenza professionale inescusabile, posto che l'economista era tenuto a rifiutare l'ordinazione e il pagamento di qualsiasi spesa che non fosse preceduta da un provvedimento motivato di richiesta dell'organo competente, e, comunque, a rifiutare di dare corso a

spese che, ancorché richieste con "direttive verbali" o "per le vie brevi", non fossero conformi alle chiare previsioni della normativa contabile degli enti locali, a quella economale e alla disciplina generale in materia di spese di rappresentanza e di missione per come declinata pacificamente dalla giurisprudenza contabile.

Inoltre, la grave negligenza professionale si sostanzia nella carenza di documentazione giustificativa, riscontrata in numerosi procedimenti di spesa, che integra la violazione dell'obbligo dell'economista di disporre delle risorse pubbliche solo se e quando la spesa sia stata oggetto di una attenta verifica della sua riconducibilità a obiettive esigenze di istituto, per come chiaramente declinate dal regolamento economale.

Appare, peraltro, evidente che la gravità della colpa deve essere commisurata alla intensità dei doveri che incombono sul soggetto agente e alla posizione nell'ambito della organizzazione amministrativa da quest'ultimo rivestita.

Ne deriva che, nel caso in esame, la diligenza professionale richiesta per disimpegnare le funzioni economali appare qualificata, anche in considerazione dei requisiti richiesti per la nomina e della percezione di una indennità di maneggio valori espressamente corrisposta all'agente contabile, ai sensi dell'art. 14 del regolamento economale.

Pertanto, l'economista non può invocare l'attenuazione dell'elemento soggettivo della responsabilità deducendo la scusabilità degli eventuali errori commessi nella gestione economale, che non sarebbe, comunque, giustificabile a fronte degli obblighi normativi incombenti sullo stesso.

**IX.** In considerazione di quanto sopra evidenziato, questo Collegio ritiene che debba essere dichiarata l'irregolarità del conto per inosservanza delle procedure di spesa previste dal regolamento economale e per inidoneità del conto a rappresentare



